

Proposta di legge regionale

Fondazione per la formazione politica e istituzionale

Indice

Preambolo

Art. 1- Costituzione e finalità

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Fondo patrimoniale e contributi

Art. 5 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce della crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, risulta fondamentale individuare e predisporre itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;
2. È importante, a tal fine, che la Regione ed in particolare il Consiglio regionale, quale massimo organo di rappresentanza della comunità toscana, promuova nelle forme più idonee la formazione politica ed istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori che espletano il loro mandato negli enti locali e nell'amministrazione regionale;
3. Al perseguimento di tale scopo risulta particolarmente adeguata la costituzione di una Fondazione che abbia il Consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la partecipazione di ulteriori soggetti quali ad esempio le associazioni rappresentative degli enti locali;

4. Tra queste, anche alla luce della centralità rivestita dai Comuni all'interno del complessivo tessuto amministrativo, sarà da considerarsi di primaria importanza l'apporto dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) della Toscana, in modo da valorizzare appieno una delle finalità principali della fondazione consistente nell'attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello comunale al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio la crescente complessità dell'attività di governo territoriale;

5. E' opportuno, infine, dal punto di vista operativo, che tale fondazione possa avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal Consiglio regionale, funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione, da svolgersi a titolo gratuito;

approva la presente legge

Art. 1 Costituzione e finalità

1. Il Consiglio regionale promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche.

3. Il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare alla Fondazione quale socio fondatore. Alla Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo statuto.

Art. 2 Statuto

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione.

2. Il presidente del Consiglio regionale provvede agli atti necessari alla costituzione della Fondazione stessa.

3. Lo statuto disciplina gli organi della fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale.

4. Lo statuto prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.

5. Lo statuto prevede inoltre:

a) lo svolgimento dell'attività della Fondazione in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e, previa intesa, in collaborazione con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con università, istituti e centri culturali;

b) l'accesso alle attività formative della Fondazione gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni;

c) che le attività formative della fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia;

d) l'apporto partecipativo dei soci della Fondazione.

Art. 3

Sede

1. Il Consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, nonché la possibilità di avvalersi del personale del Consiglio regionale.

Art. 4

Fondo patrimoniale e contributi

1. Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 50.000,00 e conferisce, inoltre, alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020.

2. A partire dall'anno successivo a quello della sua costituzione, il Consiglio regionale conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti "Programma 3 "Altri fondi". Titolo 2 "Spese in conto capitale"
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti "Programma 3 "Altri fondi". Titolo 1 "Spese correnti "
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l'annualità 2021 e 2022 si fa fronte per euro 100.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizi 2021 e 2022 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti "Programma 3 "Altri fondi". Titolo 1 "Spese correnti "
4. Per la copertura degli oneri finanziari successivi al triennio 2020-2021-2022 l'importo complessivo del finanziamento per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio regionale.

Relazione illustrativa

L'art. 1 della proposta di legge promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, con l'obiettivo di fornire ai giovani amministratori e ai consiglieri degli enti locali e della stessa Regione, adeguati strumenti culturali e scientifici, in campo politico e istituzionale, per provvedere al meglio ai propri compiti. Alla Fondazione è autorizzato a partecipare il Consiglio regionale quale socio fondatore, nonché associazioni rappresentative degli enti locali e gli eventuali altri soggetti previsti dallo statuto della Fondazione stessa.

L'art. 2 provvede a fissare in legge i contenuti fondamentali dello statuto della Fondazione, stabilendo che esso disciplina gli organi della fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale e che l'attività negli organi della Fondazione sia svolta a titolo gratuito. Gratuito, altresì, deve essere l'accesso alle attività formative della Fondazione, accesso riservato a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Lo statuto, oltre a stabilire l'apporto partecipativo dei soci, individua nei settori della scienza politica e dell'amministrazione, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia i principali oggetti del proprio intervento formativo.

L'art. 3 prevede la messa a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento ed inoltre la possibilità di avvalersi di personale regionale.

L'art. 4 stabilisce che il Consiglio regionale concorra alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con 50.000 euro e che versi alla stessa un contributo di altri 50.000 euro per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020. Si prevede inoltre che il Consiglio regionale conferisca alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio medesimo.

L'art. 5 prevede la copertura finanziaria delle spese di cui all'articolo 4.